

STATUTO

dell'Associazione

CENTRO STUDI SISTEMI IDRICI C.S.S.I.

**(approvato dall'Assemblea degli Associati
tenutasi in Trento il 9 luglio 2015)**



Indice

I. COSTITUZIONE, FINALITA' E DURATA	3
II. ASSOCIATI	4
III. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	7
IV. PATRIMONIO E BILANCIO	14
V. SCIOGLIMENTO	15

I. COSTITUZIONE, FINALITA' E DURATA

1. DENOMINAZIONE

È stata costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile un'Associazione denominata
"CENTRO STUDI SISTEMI IDRICI"

2. SEDE

L'Associazione ha sede in Trento, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Trento, via Mesiano n.77 - 38100 TRENTO.

Il trasferimento della sede in Comune diverso compete agli Associati riuniti in assemblea.

Il domicilio degli Associati, per ogni rapporto con l'Associazione, è quello indicato nel libro degli Associati.

L'Associazione potrà dunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale anche all'estero.

3. DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2030, salvo proroga per delibera dell'Assemblea degli Associati e salvo scioglimento a sensi di legge o di statuto ovvero per delibera dell'Assemblea degli Associati.

4. OGGETTO

L'associazione non ha scopo di lucro, è autonoma e apolitica, ha lo scopo di studiare e diffondere conoscenza in materia di sistemi e infrastrutture per il ciclo dell'acqua negli ambiti disciplinari caratteristici dell'ingegneria delle infrastrutture e del territorio.

A tale scopo l'Associazione potrà:

- promuovere ed effettuare studi, ricerche, trasferimento tecnologico, pubblicazioni ed iniziative diverse;
- mettere a disposizione la propria struttura e organizzazione per convegni, riunioni e meetings;
- promuovere ed eseguire attività finalizzate alla formazione tecnica e scientifica;
- indire convegni di studio, diffondere e divulgare informazioni e strumenti tecnico-scientifici aggiornati;
- conferire, con i propri mezzi, borse di studio, sussidi ed altre erogazioni nell'ambito dell'oggetto sociale.

Per raggiungere tali finalità e realizzare queste attività l'Associazione potrà altresì:

- a. instaurare e mantenere rapporti di collegamento e collaborazione con Università, Enti, Istituzioni ed Amministrazioni, pubbliche e private, italiane ed estere, interessate allo studio e allo sviluppo di tematiche afferenti al proprio ambito di operatività;
- b. assumere partecipazioni o interessenze in Società, Enti o Associazioni costituite o costituenti aventi relazione con lo scopo sociale.

L'Associazione opera sulla base del consenso; promuove comitati tecnici e l'associazionismo su tutto il territorio nazionale; ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, sezioni, succursali, filiali ovunque lo creda.

II. ASSOCIATI

5. ASSOCIATI

Possono essere Associati le persone fisiche maggiorenni (privati, studenti, professori universitari, insegnanti ecc.), le Società di persone che esercitano attività d'impresa, le Società di capitali e cooperative, i consorzi fra imprese ed altri enti consorzi, gli studi professionali associati, gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, le

fondazioni, che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'assemblea modifiche alla lista indicata e valuta con cadenza annuale il permanere dei requisiti degli Associati.

I soci si distinguono in: soci fondatori e soci ordinari.

I soci fondatori sono i soci che hanno fondato l'Associazione.

I soci ordinari sono tutti coloro che, avendone i requisiti e dietro apposita domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati sono tenuti a corrispondere all'Associazione una quota associativa, stabilita dall'Assemblea Annuale su proposta del Consiglio Direttivo.

6. PROCEDURA DI AMMISSIONE

Gli interessati a far parte dell'Associazione devono inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'indicazione degli elementi utili per la loro ammissione. Il Consiglio Direttivo si pronuncia in merito alle richieste di ammissione.

7. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno il diritto di frequentare i locali sociali o messi a disposizione da Enti o persone fisiche o giuridiche; di accedere gratuitamente o previo contributo fissato dal Consiglio Direttivo, a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione; di godere di tutte le altre eventuali agevolazioni che il Consiglio stabilirà a favore degli Associati.

Gli Associati hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea secondo le disposizioni del presente Statuto e possono prendere parte a tutte le attività organizzate dall'Associazione.

Sono richiesti agli Associati:

- a) l'accettazione e l'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) il rispetto delle finalità statutarie e degli eventuali regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) il versamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea, potendosi prevedere nel tempo misure differenziate per le diverse categorie di associati.

L'Associazione può acquisire dagli Associati che intendono contribuire, versamenti a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare finanziamenti con obbligo di rimborso delle norme vigenti.

8 .RECESSO

Gli Associati possono recedere in qualsiasi tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata A.R.

Il recesso ha efficacia trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione e non libera l'Associato dall'obbligo di pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione, né da altre obbligazioni assunte verso l'Associazione.

Gli Associati receduti non hanno diritto di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di quota associativa annuale né hanno diritto di ottenere la distribuzione di eventuali riserve patrimoniali e di utili.

9 .ESCLUSIONE

L'esclusione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Qualora il provvedimento sia rivolto ad un associato membro del

Consiglio Direttivo, lo stesso non partecipa alla deliberazione. Possono essere esclusi gli Associati:

- non in regola con il versamento della quota annuale, ove stabilita;
- che abbiano arrecato grave giudizio o danni morali o materiali all'Associazione;
- che non rispettino le disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
- L'esclusione non libera l'Associato dal pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.
- Gli Associati esclusi non hanno diritto di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di quota associativa annuale né hanno diritto di ottenere la distribuzione di eventuali riserve patrimoniali e di utili.

III. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10. ORGANI

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati, il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, se designato.

11. ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo o l'Organo di Controllo sottoporranno alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- b) la nomina del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina del Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina dell'Organo di controllo e del suo presidente;
- e) le modificazioni del presente Statuto;
- f) lo scioglimento dell'Associazione;
- g) la fissazione della quota sociale annuale (potendosi prevedere nel tempo misure differenziate per le diverse categorie di associati).

12. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Comunità europea.

La convocazione può avvenire anche su motivata richiesta dal Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo o di almeno il 20% degli Associati, e dovrà tenersi entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene con avviso spedito almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che consenta la prova del ricevimento, fatto pervenire agli Associati al domicilio risultante dal libro degli Associati; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del Associato risultino inseriti nel libro degli Associati.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma

totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipino tutti gli Associati, tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo (se designato), e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'o.d.g

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente; in caso di loro assenza o impedimento l'Assemblea eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Associati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni.

È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni degli Associati.

L'Assemblea può svolgersi, in prima e/o seconda convocazione anche mediante espressione di voto per corrispondenza. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Il Consiglio Direttivo può sottoporre all'Assemblea regolamenti volti a disciplinare l'espressione del voto tramite strumenti informatici o per corrispondenza.

13. ASSEMBLEA: DIRITTO DI VOTO E QUORUM

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Associati che risultino iscritti nel libro degli Associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni Associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro Associato per delega scritta da conservarsi a sensi di legge. Un associato può essere portatore di non più di due deleghe, valida per la sola assemblea per la quale è stata concessa.

Ciascun Associato è portatore di un voto capitario.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% degli Associati e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia all'entità degli Associati presenti e delibera a maggioranza assoluta purché rappresentativa di almeno il 10% degli aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, nei casi previsti all'art. 11, lett. d) ed e) del presente Statuto, sarà necessario il voto favorevole di almeno il 30% degli Associati, nonché il voto favorevole della maggioranza dei Soci fondatori presenti nella compagine associativa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

14. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea tra i soci fondatori ed associati ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni ed i membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi, ad eccezione del Presidente che è rieleggibile per un massimo di quattro mandati. Più precisamente, la scadenza del

Consiglio Direttivo è fatta coincidere con la data fissata per l'assemblea di approvazione del bilancio al terzo esercizio di carica.

I candidati possono essere proposti liberamente dagli Associati. In qualsiasi caso di cessazione della carica di un consigliere il Consiglio Direttivo resta in carica se rimane in carica la maggioranza dei consiglieri. Diversamente viene meno l'intero Consiglio e il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

La cessazione dei membri del Consiglio Direttivo per scadenza del termine e per il venir meno della maggioranza del Consiglio medesimo ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

I compensi e i rimborsi spese spettanti ai Consiglieri sono stabiliti dall'assemblea.

La cessazione dei membri del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi), almeno otto giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti in carica e i revisori.

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solamente quelli che in base allo statuto o per legge siano riservati all'Assemblea.

In particolare spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) provvedere al funzionamento dell'Associazione, intraprendendo ogni iniziativa e assumendo le decisioni necessarie in armonia con le finalità statutarie;
- b) scegliere lo staff dell'Associazione e stabilirne il compenso;
- c) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) sviluppare il programma delle attività e il correlato budget;
- e) deliberare l'eventuale costituzione di società o l'assunzione e cessione di partecipazioni;

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

15. PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati tra i propri membri per un periodo di tre anni ed è rieleggibile per un periodo massimo di quattro mandati.

Il Presidente è scelto tra i candidati che, per profilo e storia professionale siano coerenti con la missione dell'Associazione. Possono essere nominati anche un Vice Presidente e un segretario generale.

Il presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere di volta in volta delegato dal Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative e di nominare all'uopo avvocati e procuratori.

16.ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea può nominare un Organo di controllo, stabilendo all'atto della nomina il numero di componenti e il compenso spettante.

Nel caso l'organo di controllo dia collegiale, l'assemblea designerà, all'atto della nomina, il presidente.

La designazione dell'organo di controllo è obbligatoria a partire dall'esercizio successivo a quello in cui il volume dei ricavi superi € 40.000,00=, importo da aggiornarsi di anno in anno in base all'indice di inflazione accertato dall'ISTAT.

I revisori sono rieleggibili per più mandati.

L'organo di controllo partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione al bilancio annuale. Potrà effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.

Quando venga designato un Organo di controllo collegiale, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un revisore l'Organo di controllo rimane in carica se rimane in carica la maggioranza dei revisori. Diversamente il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Organo di controllo.

La cessazione dei membri dell'Organo di controllo per scadenza

del termine e per il venir meno della maggioranza dell'organo medesimo ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo di controllo è stato ricostituito.

IV. PATRIMONIO E BILANCIO

17. PATRIMONIO

Il Patrimonio netto è costituito:

- dagli utili degli esercizi accantonati a riserva indivisibile;
- da tutti gli apporti a qualunque titolo pervenuti, configuranti riserva patrimoniale;

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non è rivalutabile né rimborsabile.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, sotto qualsiasi forma di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, a meno che tali assegnazioni o distribuzioni siano imposte per legge.

18. CONTABILITA' E BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio consuntivo, che comprenda un rendiconto economico finanziario, con separata indicazione dei dati relativi all'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Il rendiconto deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Copia del bilancio consuntivo deve essere depositata presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli associati

almeno 15 giorni prima dell'Assemblea di approvazione.

19. LIBRI SOCIALI

I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- libro soci
- libro verbali assemblea
- libro verbali Consiglio Direttivo
- libro verbali dell'organo di Controllo

Tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione.

V. SCIOLIMENTO

20. CAUSE DI SCIOLIMENTO

L'Associazione si scioglie per decorrenza del termine statutariamente previsto ove non sia intervenuta anticipatamente una decisione di proroga, per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto, per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea, ovvero per deliberazione dell'Assemblea degli Associati assunta con maggioranze previste dall'art. 13, penultimo comma.

21. LIQUIDAZIONE E SCIOLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 13 penultimo comma del presente Statuto su proposta del Comitato Esecutivo o di almeno un quarto degli Associati.

Lo scioglimento dell'Associazione non può aver luogo se prima non siano state saldate tutte le passività. L'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto a favore di associazioni no profit con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui

all'art. 3, comma 190, L. 662/1996 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento può essere preceduto da una fase di liquidazione; in tal caso L'Assemblea, accertate le cause di scioglimento, nomina un liquidatore, anche non associato che provveda a tutti gli adempimenti della liquidazione.

Letto, firmato e sottoscritto.